



COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO

DECORATO AL VALOR MILITARE

Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d'Ezzelino (VI)

Part. IVA e Cod. Fisc. 00258950245

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI. (Legge 7.8.90 n° 241)

**Approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 26/06/2001
Modificato con deliberazione consiliare n. 20 del 19/05/2005
Integrato con deliberazione consiliare n. 65 del 08/10/2005**

CRITERI, PRINCIPI E MODALITA' GENERALI - DESTINATARI

Sul territorio del Comune di Romano d'Ezzelino operano, o sono presenti, numerose e diverse organizzazioni, soprattutto di volontariato. Si tratta di enti, associazioni o altri gruppi attivi nel comprensorio con iniziative che riguardano la cultura, le tradizioni, il lavoro, lo sport, l'assistenza, il sociale, l'ambiente, il tempo libero, il turismo, le arti.

L'Amministrazione Comunale ha doverosamente prestato la giusta attenzione a queste organizzazioni ed alle relative iniziative, con l'obiettivo di sostenerne, consolidarne e svilupparne l'attività, nonché la presenza territoriale. Tale attenzione si è concretizzata non solo con l'erogazione degli opportuni contributi economici di sostegno, ma anche con la messa a disposizione di spazi, attrezzature e mezzi. Il tutto al fine di consentire il raggiungimento delle finalità meritorie di ciascuna organizzazione e la realizzazione degli eventuali appuntamenti programmati.

Accanto ai grandi interventi istituzionali diretti nel campo dell'istruzione, della cultura, dell'assistenza e dello sport, l'Amministrazione intende continuare ad operare a fianco di tutte le organizzazioni in precedenza citate, nel rispetto delle linee e criteri generali che di seguito vengono indicati:

- gli interventi di qualsiasi tipo ed entità saranno a favore di enti, associazioni o altri gruppi “no-profit” attivi nel comprensorio con iniziative che riguardano la cultura, le tradizioni, il lavoro, lo sport, l'assistenza, il sociale, l'ambiente, il tempo libero, il turismo, le arti;
- gli enti, le associazioni e i gruppi devono essere apolitici e apartitici; essi devono operare sulla base di principi generali conformi a quelli delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; le attività di sostegno di tipo religioso, razziale o linguistico non devono essere discriminatorie;
- gli enti, le associazioni e i gruppi che intendono ottenere qualsiasi tipo di sostegno, patrocinio o contributo devono produrre apposita domanda scritta motivata all'Amministrazione Comunale, allegando tutta la documentazione utile od opportuna per illustrare le attività programmate e per dimostrare le necessità dell'intervento da parte dell'Amministrazione; l'eventuale contributo ordinario concesso dovrà essere poi rendicontato nel Bilancio comunale;
- gli enti, le associazioni e i gruppi beneficiari devono garantire all'Amministrazione Comunale la libera e piena facoltà di verificare anche contabilmente le iniziative sostenute.

Gli eventuali contributi concessi saranno determinati nel rispetto delle linee e criteri generali che di seguito vengono indicati:

- consistenza, tradizione o valore morale delle attività svolte;
- costi di gestione delle organizzazioni interessate o delle iniziative intraprese;
- capacità di integrare o sostituire (temporaneamente) altri servizi carenti o mancanti;
- capacità di dare risposta a reali richieste della cittadinanza;
- situazioni di particolare e comprovata esigenza, emergenza o disagio;
- valore dell'iniziativa nell'ambito comunale, comprensoriale, nazionale o internazionale.

SETTORI DI INTERVENTO

A. PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

Gli interventi saranno mirati a sostenere l'opera educativa della famiglia e della scuola per i minori e per i giovani, nonché a promuovere l'educazione permanente e ricorrente per gli adulti.

In particolare saranno privilegiate le seguenti iniziative:

- iniziative per l'organizzazione di corsi di formazione e di informazione per giovani ed adulti in base alle esigenze emergenti;
- manifestazioni di particolare rilievo artistico e culturale;
- agevolazioni per garantire il diritto allo studio a studenti bisognosi della scuola dell'obbligo e per il proseguimento degli studi superiori di studenti meritevoli e in situazioni di disagio economico, familiare o sociale; per quanto riguarda le spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto dei libri di testo, i contributi vengono erogati in base alle disposizioni delle Leggi n. 448/1998 e n. 488/1999 e relative disposizioni attuative (in caso di comprovata ed effettiva necessità, l'Amministrazione potrà integrare il contributo per l'acquisto dei libri di testo della scuola dell'obbligo fino alla concorrenza del 100% della spesa sostenuta);
- iniziative culturali e formative promosse da scuole ed istituti a vantaggio di studenti o di gruppi sociali del Comune;
- rinnovo attrezzature e acquisto sussidi per migliorare il servizio scolastico;
- pubblicazioni di opere letterarie (testi, cronache – monografie, ricerche, ecc...) che contribuiscono alla diffusione della cultura locale o che rivestono un particolare valore sul piano artistico;
- servizi socio-assistenziali e/o scolastici per l'infanzia (scuole materne e asili nido) non svolti direttamente dal Comune, con contribuzione sulla base degli appositi accordi di convenzionamento.

B. SPORT – TURISMO – TEMPO LIBERO

Le finalità degli interventi in questo settore saranno:

- favorire la pratica dello sport come componente fondamentale di aggregazione, educazione, formazione, cultura;
- avviare all'occupazione del tempo libero in attività ricreative che contribuiscano alla salute ed alla crescita culturale e sociale dell'individuo e della comunità;
- diffondere la conoscenza, il rispetto, l'amore per le tradizioni, l'ambiente, la storia, le bellezze naturali ed artistiche;
- incentivare la vocazione turistica del nostro territorio.

Tutti gli enti, associazioni o gruppi che operano in tali settori possono ottenere l'intervento di sostegno o il contributo dell'Amministrazione. Gli indirizzi generali di intervento saranno i seguenti:

- per i gruppi sportivi sarà data priorità a quelli iscritti o affiliati al C.O.N.I. o ad altre federazioni nazionali e internazionali;
- saranno agevolate le iniziative per l'educazione motoria degli alunni della scuola dell'obbligo e dei più piccoli;

- saranno adeguatamente sostenuti anche gli sport minori;
- interventi particolari saranno previsti per sostenere l'attività della Pro Loco e dei gruppi che ad essa fanno riferimento;
- saranno agevolate le iniziative per il tempo libero, in particolare durante il periodo estivo ed a favore di soggetti in età scolare;
- sarà dato opportuno rilievo ad iniziative o risultati sportivi di interesse locale e di particolare rilievo.

C. ASSISTENZA

Obiettivo primario in questo settore sarà la prevenzione e la cura di situazioni di disagio per far fronte a bisogni reali delle persone e delle famiglie, diffondendo nel contempo la cultura della solidarietà. I numerosi gruppi di volontariato diventano pertanto insostituibili e preziosi collaboratori per attuare interventi efficaci e verranno perciò adeguatamente sostenuti dall'Amministrazione.

Gli interventi a favore di gruppi familiari e di singoli in situazioni di particolare disagio economico o sociale saranno attuati in base ai principi normativi previsti dalla legislazione vigente (L.R. n. 72/1975 – L.R. n. 45/1979 e L.R. n. 55/1982).

CONCETTO DI NUCLEO FAMILIARE

Ai fini della verifica dei limiti reddituali per la determinazione di eventuali contributi spettanti, sono ricompresi nel nucleo familiare tutti i soggetti di cui all'art. 433 del Codice Civile, se conviventi. Sono altresì ricompresi, in caso di presenza di minori, interdetti o inabilitati, i soggetti obbligati al relativo mantenimento, anche se non conviventi e se non legalmente separati o divorziati dal coniuge. Il concetto di familiari conviventi deve intendersi esteso anche ai componenti delle famiglie di fatto.

Nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati, sarà computata nel reddito del nucleo familiare anche la somma percepita dal coniuge affidatario per il mantenimento dei figli.

1. Contributi per assicurare il **minimo vitale**:

La determinazione del "minimo vitale" è ormai un concetto e una terminologia di comune accezione; con il Documento sulle Direttive generali per il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani in data 30.08.1974, la Regione Veneto ribadisce che "la realizzazione del SAD poggia su un requisito essenziale: l'autonomia economica dell'anziano che si può realizzare con l'istituzione di un servizio di assistenza economica incentrata sulla garanzia del minimo vitale".

Determinazione del "minimo vitale":

Per minimo vitale si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuali e familiari (alimentazione, vestiario, igiene, governo della casa, alloggio e riscaldamento) integrato con la considerazione di alcuni bisogni di vita di relazione.

Il fabbisogno assistenziale da erogare si ricava automaticamente dalla differenza tra "minimo vitale" e reddito del nucleo familiare.

Il "minimo vitale" è quindi il limite al di sotto del quale i redditi del nucleo familiare necessitano di integrazione e rappresenta lo strumento tecnico per una razionale ed univoca misurazione del bisogno economico di base, tale da garantire prestazioni uguali per uguali bisogni.

L'entità del "minimo vitale" non può evidentemente essere statica, ma necessita di

periodica revisione ed aggiornamento con l'aggancio ad un meccanismo automatico di rivalutazione (indice del costo della vita, ecc....) ponendo quale quota base l'importo mensile del trattamento minimo di pensione dei lavoratori dipendenti.

Tabella per il calcolo del "minimo vitale" mensile

Persone sole:

Quota base: pensione INPS cat. VO (£. 738.918.=)

Parametri: 120% della quota base£. 886.700.=

Quota integrativa per l'affitto al massimo..... £. 190.000.=

Nuclei familiari:

Quota base: pensione INPS cat. VO (£. 738.918.=)

Parametri:

Capo famiglia 100% quota base ...£. 738.918.=

Familiari da 0 a 13 anni 60% quota base... £. 443.350.=

Familiari da 14 a 17 anni 90% quota base£. 665.000.=

Familiari oltre i 17 anni 80% quota base.....£. 591.100.=

Familiari oltre i 4° componente

Quota pari agli assegni familiari £. 38.000.=

Quota integrativa per l'affitto al massimo.....£. 190.000.=

L'entità del contributo è pari alla differenza tra il "minimo vitale" mensile più l'affitto (nella misura di £. 190.000.=) e il reddito mensile del nucleo familiare.

Il contributo viene erogato, in generale, con periodicità mensile.

Questo intervento economico, per risultare efficace, deve essere adeguato al costo reale della vita, occorre quindi una periodica revisione sia delle condizioni economiche degli assistiti, sia dei parametri adottati, revisione che dovrebbe avvenire possibilmente ogni sei mesi e comunque non oltre i dodici mesi.

L'integrazione al "minimo vitale" viene erogata:

- 1) alle persone di età superiore ai 65 anni;
- 2) a coloro che hanno un'invalidità superiore al 67%, riconosciuta dalle competenti Commissioni Provinciali;
- 3) alle donne sole per un periodo di tre mesi prima del parto e dodici mesi dopo, nel caso non siano tutelate da altri enti;
- 4) alle persone con disturbi psichiatrici per le quali, gli operatori competenti hanno dichiarato un'inabilità temporanea.

POSSONO ESSERE MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO:

- a) reddito superiore al minimo vitale;
- b) titolarità di diritto reale su beni immobili (salvo il caso di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e direttamente utilizzato dal medesimo) o su beni mobili registrati che non siano strumento di lavoro o ausili sanitari;
- c) esistenza di persone tenute agli alimenti che, di fatto, devono provvedervi (art. 433 del codice Civile).

Gli interessati dovranno presentare domanda tramite apposito modulo, anche tramite il Servizio Sociale del Comune, autocertificando:

- stato di famiglia;
- redditi di pensione o altra documentazione atta a comprovare i redditi del nucleo familiare;
- canoni di locazione pagati;
- ogni altra notizia o dato utili a dimostrare lo stato di bisogno.

Il competente Ufficio comunale dovrà integrare la documentazione presentata con accertamenti diretti sulla reale situazione degli interessati.

L'utilizzo dei sopra richiamati criteri nella assegnazione o meno del contributo, è resa valida dalla considerazione che lo strumento del minimo vitale non deve diventare la giustificazione di carenze o inadempienze del sistema previdenziale o nelle retribuzioni salariali, ma va adottato solo quando altre forme di intervento o aiuto risultano inefficaci.

Determinazione del “reddito mensile del nucleo familiare”:

- si sommano i redditi annui imponibili lordi (redditi complessivi) dei componenti il nucleo familiare; rientrano nel cumulo dei redditi anche i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; le eventuali indennità di accompagnamento o pensioni di invalidità si computano al 30%;
- si computano in deduzione le eventuali somme annue pagate per la locazione dell'abitazione principale o per le rate del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale (e relative pertinenze), purchè i componenti del nucleo familiare non siano proprietari per intero di altre case di civile abitazione adatte alle esigenze della famiglia.

Il reddito annuo determinato sulla base dei sopraelencati criteri va diviso per dodici, ottenendo così il “reddito mensile del nucleo familiare”.

Altri contributi economici:

L'adozione del criterio del “minimo vitale” non esclude l'eventualità di prestazioni economiche di carattere straordinario, la cui consistenza non è determinabile a priori, intese a soddisfare situazioni particolari di bisogni atipici derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali.

1. integrazione della retta di ricovero per le persone anziane in Casa di Riposo in situazioni di comprovata ed effettiva necessità; per le quote erogate, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sui beni ed il patrimonio dell'interessato o di altri obbligati, ove ne ricorrano i presupposti;

2. altri interventi previsti dal D.P.R. n. 616/1977 saranno quelli a favore di famiglie di detenuti e vittime di delitti, di minorenni soggetti a provvedimenti giudiziari;

3. agevolazioni di carattere economico saranno pure attuate per favorire l'inserimento e la rieducazione di individui provati da esperienze negative (droga, alcool, carcere, malattia);

4. altri interventi potranno essere attuati in difesa della maternità e dell'infanzia, per favorire l'inserimento di bambini portatori di handicap, per agevolare le adozioni e gli affidi, per evitare pericolose forme di emarginazione e devianza nei bambini, nei giovani, negli anziani;

5. ai nuclei familiari colpiti da gravi eventi luttuosi o da altre eccezionali evenienze che ne compromettano anche temporaneamente la sussistenza, potranno essere erogati sussidi una tantum;

6. interventi per il rientro degli emigrati, così come previsti dalla Legge;

7. soggiorni climatici per anziani e minori.

Possono partecipare ai soggiorni climatici per anziani i residenti nel territorio del Comune in possesso dei seguenti requisiti:

- età minima: 60 anni per gli uomini e 55 per le donne, con possibilità di deroghe in caso di accertata ed effettiva necessità;

- autosufficienza fisica e psichica tale da non ostacolare la vita di comunità.

Saranno inoltre tenuti nella dovuta considerazione coloro che si trovano in condizione di disagio sociale o psico-fisico, che dovranno comunque essere accompagnati da una persona dedicata esclusivamente al loro accompagnamento.

- residenza: per la residenza possono essere considerate eventuali deroghe per casi di

particolare necessità (quali ad esempio relazioni di stretta parentela con un partecipante residente, provenienza o nascita nel comune di Romano, ecc). Tali richiedenti pagheranno la quota intera del Servizio.

Possono partecipare ai soggiorni climatici per i minori i residenti nel territorio del Comune con i seguenti requisiti:

- età: dai 6 anni compiuti ai 12 da compiere, con possibilità di deroghe in caso di accertata ed effettiva necessità.

Nella selezione dei minori che parteciperanno ai soggiorni, si dovrà tenere in particolare considerazione il bisogno di recupero fisico e psichico, nonché le esigenze di nuovi contatti e rapporti sociali, tenendo nella dovuta considerazione coloro che si trovano in condizioni di disagio o che non possono godere di un periodo di vacanza con i familiari.

Ad ogni partecipante ai soggiorni climatici è richiesto un contributo spese proporzionato al reddito medio pro-capite mensile. La determinazione delle quota a carico dei partecipanti si ottiene come segue:

- si sommano i redditi annui netti (dell'anno precedente) percepiti dai componenti il nucleo familiare anagrafico risultante alla data della domanda; non va conteggiata nel reddito la casa di abitazione;
- da questo reddito si detrae l'eventuale somma pagata per l'affitto o per il mutuo casa, purchè non proprietari di altre case di civile abitazione in qualsiasi località;
- il risultato dell'operazione sopra elencata va diviso per il numero dei componenti il nucleo familiare e ulteriormente diviso in dodicesimi.

In tal modo si ottiene il valore del reddito pro-capite mensile. Quindi si determinano le quote di partecipazione in base alla seguente tabella che verrà aggiornata annualmente in riferimento all'indice ISTAT.

TABELLA AGGIORNATA ANNO 2005

Da € zero	a € 249,99.=	gratuito
da € 250,00.=	a € 345,99.=	30%
da € 346,00.=	a € 442,99.=	50%
da € 443,00.=	a € 539,99.=	80%
da € 540,00.=	oltre	100%

La quota di partecipazione a carico degli utenti è comprensiva di retta alberghiera, assicurazione, spese di animazione, spese per il tempo libero, eventuale servizio di spiaggia, assistenza infermieristica, medica, sociale, spese di trasporto.

La domanda di riduzione della quota di partecipazione va formulata su apposito modulo messo a disposizione dall'Ufficio Servizi Sociali e va debitamente corredata dai seguenti documenti o autocertificazioni: stato di famiglia, dichiarazione dei redditi, libretto di pensione, eventuali buste paga, contratto di locazione o di mutuo e dimostrazione dei relativi pagamenti, scheda sanitaria (attestante le condizioni psico-fisiche) compilata dal medico di base ed ogni altro documento utile alla valutazione della domanda.

C 1. ASSISTENZA FARMACEUTICA E SANITARIA

Il Comune, avendo come fine istituzionale la promozione e lo sviluppo sociale della popolazione, ritiene di intervenire con sussidi economici volti all'assistenza farmaceutica e sanitaria della popolazione indigente residente.

Detti contributi consistono in rimborsi delle spese mediche, sanitarie, di analisi cliniche, diagnostiche o altre prestazioni erogate dal S.S.N., sostenute dai cittadini che versano in condizioni di indigenza.

Le condizioni di indigenza vengono riconosciute al nucleo di convivenza familiare avente un reddito pari o inferiore al limite di indigenza.

Data la natura eccezionale delle erogazioni, si formula il seguente criterio per il calcolo del limite di indigenza diverso da quello stabilito per il minimo vitale.

Calcolo del limite reddituale annuo di indigenza

Il limite reddituale annuo di indigenza si determina moltiplicando la somma di Lire 5.500.000 per ciascun componente del nucleo familiare.

Calcolo del reddito annuo del nucleo familiare

Il reddito annuo del nucleo familiare da confrontare con il limite reddituale annuo di indigenza si determina con i criteri che seguono:

- si sommano i redditi annui imponibili lordi (redditi complessivi) dei componenti il nucleo familiare; rientrano nel cumulo dei redditi anche i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; le eventuali indennità di accompagnamento o pensioni di invalidità si computano al 30%;
- si computano in deduzione le eventuali somme annue pagate per la locazione dell'abitazione principale, nel caso in cui nessun componente il nucleo familiare sia titolare di diritti reali su beni immobili.

Per i soggetti esercitanti lavoro autonomo o di impresa, in regime ordinario o semplificato di contabilità, il reddito imponibile complessivo lordo dichiarato (o la perdita) deve essere maggiorato dei seguenti oneri (se dedotti):

- canoni di leasing o di noleggio di autovetture;
- componenti reddituali negativi di carattere straordinario;
- minusvalenze patrimoniali;
- perdite da operazioni finanziarie (compravendita di titoli, di quote societarie, di azioni, di quote di fondi comuni);
- reddito degli immobili detenuti in base ad un diritto reale e rientranti nell'attività esercitata (canoni di locazione percepiti o, in mancanza, rendita catastale).

Per i soggetti esercitanti lavoro autonomo o di impresa, soggetti a regimi contabili diversi da quelli sopra evidenziati, il reddito imponibile complessivo lordo da considerare coincide con l'ammontare dei ricavi lordi determinati in via forfetaria o presuntiva sulla base delle relative disposizioni fiscali in materia.

Per la determinazione del reddito di azienda agricola si fa riferimento alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentato in base alla normativa regionale e comunitaria vigente ovvero, in mancanza al reddito fiscalmente imponibile.

Esclusioni e deroghe

In via assoluta e presuntiva sono esclusi dal riconoscimento dell'indigenza, agli effetti di detta disciplina, i singoli cittadini e/o nuclei familiari che, pur rientrando nei limiti di reddito sopra definiti, risultino essere in una delle seguenti situazioni:

- essere possessori di redditi diversi derivanti da operazioni finanziarie (compravendita di titoli, di quote societarie, di azioni, di quote di fondi comuni);
- essere titolari di diritti reali su altri fabbricati, oltre a quello adibito ad abitazione principale (e relative pertinenze).

La Giunta Municipale può comunque decidere d'intervenire in tutti quei casi in cui le spese sanitarie o mediche portano il reddito al di sotto del limite fissato per il calcolo dell'indigenza. Qualora il reddito accertato superi il limite di indigenza, la Giunta Municipale provvederà alla revoca del contributo, fatti salvi eventuali recuperi.

Per documentate ragioni di natura sociale e familiare, illustrate da una relazione dell'assistente sociale, la Giunta Municipale può concedere l'assistenza farmaceutica e

sanitaria gratuita anche in deroga al limite di indigenza.

Misura del contributo

A chi rientra nei limiti di reddito accertati come sopra agli effetti del riconoscimento dell'indigenza, viene erogato un contributo economico sulla spesa sostenuta per spese mediche, sanitarie, di analisi cliniche, diagnostiche o altre prestazioni erogate dal S.S.N..

Il contributo economico si commisura al 100% della spesa per coloro che vengono riconosciuti entro i limiti di indigenza.

Modalità per l'attribuzione del contributo

I cittadini agli effetti del riconoscimento dell'indigenza devono inoltrare domanda all'Amministrazione Comunale, che valuterà le condizioni di indigenza e in caso positivo, rilascerà apposita attestazione.

L'attestazione ha validità fino al 30 giugno dell'anno successivo, salvo revoca anticipata per mutate condizioni economiche.

La Giunta Municipale con propria delibera formerà il ruolo degli indigenti ammessi a beneficiare del contributo.

La stessa deciderà su particolari casi di difficile esame ed interpretazione dei requisiti necessari all'ottenimento dell'agevolazione.

L'Economo liquiderà i contributi spettanti, anche direttamente all'ULSS di competenza ovvero alle farmacie, con periodicità anche variabile.

C2. ASSISTENZA: CONTRIBUTI RETTE DI FREQUENZA PER ASILI NIDO EXTRA COMUNALI

L'Amministrazione Comunale ha come finalità un'azione di sostegno e di assistenza alle famiglie per favorire lo sviluppo psico-fisico del bambino fin dalla tenera età. Per questo motivo intende intervenire con un contributo particolare nelle rette di frequenza dell'Asilo Nido sostenute dalle famiglie residenti nel caso in cui usufruiscano di strutture extra-comunali.

CONDIZIONI GENERALI:

Il contributo viene concesso soltanto per nuclei familiari che hanno entrambi i genitori che lavorano, anche se non conviventi. Non è motivo di esclusione il mancato impiego lavorativo di uno dei due coniugi determinato da inabilità permanente ovvero da comprovate ed effettive necessità (assistenza domiciliare ad un familiare, patologie gravi, ecc.).

Nel caso in cui i genitori siano legalmente separati o divorziati, si dovrà tener conto solamente della situazione lavorativa del genitore affidatario.

La misura del contributo è valutata sulla retta effettivamente pagata, relativa al mese di contribuzione, nei limiti massimi delle corrispondenti rette delle strutture comunali.

MISURA DEL CONTRIBUTO:

La misura del contributo per famiglie con entrambi i redditi di lavoro dipendente o assimilati, è definita in funzione del parametro stabilito per scaglione di reddito annuo secondo la seguente tabella:

da	0	a	22.800.000	100%
da	22.800.001	a	34.200.000	80%
da	34.200.001	a	45.600.000	60%
da	45.600.001	a	57.000.000	50%

da 57.000.001	a 68.400.000	40%
da 68.400.001	a 79.800.000	30%
da 79.800.001	a 91.000.000	20%
oltre 91.000.000		zero

Se il reddito del nucleo familiare è composto anche da redditi di lavoro autonomo o d'impresa, il contributo viene erogato solo per redditi rientranti negli ultimi tre scaglioni (40%, 30% e 20%).

Nel caso in cui un nucleo familiare abbia due bambini che frequentano l'Asilo Nido, l'Amministrazione non interviene per il primo figlio, mentre viene erogato un contributo per il secondo figlio nella misura del 70% della retta effettivamente pagata per il mese di contribuzione, purchè il reddito del nucleo familiare risulti inferiore a £. 90.000.000.=.

DEFINIZIONE E MISURA DEL REDDITO:

I criteri per la determinazione del reddito annuo del nucleo familiare sono i medesimi previsti per la verifica del limite di indigenza.

Dal reddito come sopra definito vengono ammesse le seguenti deduzioni:

1. l'importo annuo delle rate pagate per il mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale, fino al limite massimo di Lire 5.000.000, purchè i componenti del nucleo familiare non siano titolari di diritti reali su altre case di civile abitazione adatte alle esigenze della famiglia;
2. Lire 1.000.000.= a forfait per ogni figlio fiscalmente a carico e non frequentante l'Asilo Nido.

C 3. PROGETTO FAMIGLIA

Ritenendo di fondamentale importanza il primario ruolo educativo che la famiglia ha svolto e deve continuare a svolgere, si prevede la possibilità di finanziare annualmente un "Progetto famiglia" con l'obiettivo di sostenere chi sceglie di formare una famiglia e crescere figli, chi assiste persone in situazione di disagio fisico e sociale e chi vive in prima persona tali situazioni di disagio.

Sulla base di tali considerazioni e nel presupposto che l'iniziativa trovi finanziamento all'interno del bilancio comunale, si demanda alla Giunta Comunale annualmente l'individuazione dell'ambito di intervento specifico al fine di concretizzare il progetto stesso, stabilendo anche dettagliati criteri per l'individuazione dei destinatari dei contributi nonché l'ammontare degli stessi.

D) SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Il Comune interviene con iniziative di sostegno anche economiche a favore delle attività agricole, commerciali e artigianali presenti sul territorio.

1 – Settore agricolo

Il Comune interviene a favore delle attività agricole e zootecniche, anche mediante l'erogazione di contributi a gruppi di imprenditori agricoli o di allevatori ed alle loro Associazioni.

Gli interventi saranno finalizzati al sostegno delle singole organizzazioni, nonché delle relative iniziative. In particolare saranno sostenute le seguenti attività:

- a) attività sperimentali, di ricerca e studio;
- b) interventi zootecnici di razionamento bilanciato;
- c) interventi in viticoltura ed olivicoltura;
- d) promozione di incontri di settore o specialistici, anche in collaborazione con altre organizzazioni;
- e) interventi di sensibilizzazione della cittadinanza e dei giovani sulla tradizione e l'attività del settore;
- f) interventi di sostegno o riconoscimento ad imprese particolarmente radicate;
- g) interventi a tutela del verde e delle zone boschive.

In caso di sostegno ad iniziative specifiche, la misura del contributo non può essere superiore all'80% della spesa sostenuta e debitamente rendicontata.

2 – Settore artigianale

Il Comune interviene a favore delle attività artigianali, anche mediante l'erogazione di contributi a gruppi di artigiani ed alle loro Associazioni.

Gli interventi saranno finalizzati al sostegno delle singole organizzazioni, nonché delle relative iniziative. In particolare saranno sostenute le seguenti attività:

- a) interventi di sostegno a fondi di garanzia per l'accesso al credito o a tutela delle iniziative imprenditoriali;
- b) promozione di incontri di settore o specialistici, anche in collaborazione con altre organizzazioni;
- c) interventi di sensibilizzazione della cittadinanza e dei giovani sulla tradizione e l'attività del settore;
- d) interventi di sostegno o riconoscimento ad imprese particolarmente radicate;
- e) interventi di sostegno ad iniziative aventi particolare radicamento territoriale.

In caso di sostegno ad iniziative specifiche, la misura del contributo non può essere superiore all'80% della spesa sostenuta e debitamente rendicontata.

3 – Settore commerciale

Il Comune interviene a favore delle attività commerciali, anche mediante l'erogazione di contributi a gruppi di commercianti ed alle loro Associazioni.

Gli interventi saranno finalizzati al sostegno delle singole organizzazioni, nonché delle relative iniziative. In particolare saranno sostenute le seguenti attività:

- a) interventi di sostegno alle iniziative commerciali in occasione delle festività;
- b) promozione di incontri di settore o specialistici, anche in collaborazione con altre organizzazioni;
- c) interventi di sensibilizzazione della cittadinanza e dei giovani sulla tradizione e l'attività del settore;
- d) interventi di sostegno o riconoscimento ad imprese particolarmente radicate;
- e) interventi di sostegno ad iniziative aventi particolare radicamento territoriale.

In caso di sostegno ad iniziative specifiche, la misura del contributo non può essere superiore all'80% della spesa sostenuta e debitamente rendicontata.

E) CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ENTI MORALI O FILANTROPICI EXTRACOMUNALI

Il Comune interviene, anche mediante l'erogazione di contributi, per sostenere attività di natura promozionale, di sviluppo o di ricerca effettuate da enti, gruppi, associazioni, fondazioni, enti morali o filantropici, pur se esterni al territorio comunale, quando dette attività possano essere usufruite da cittadini residenti. Gli interventi saranno finalizzati al sostegno delle singole organizzazioni, nonché delle relative iniziative. In particolare saranno sostenute le seguenti attività:

- a) iniziative rivolte a cittadini che si trovino in particolari condizioni di disagio o di necessità;
- b) iniziative rivolte ad aree territoriali non adeguatamente valorizzate.
- c) promozione di incontri di sensibilizzazione o specialistici, anche in collaborazione con altre organizzazioni;
- d) interventi di sensibilizzazione alla cultura della partecipazione e della collaborazione rivolte alla cittadinanza ed ai giovani.

In caso di sostegno ad iniziative specifiche, la misura del contributo non può essere superiore all'80% della spesa sostenuta e debitamente rendicontata.

F) INTERVENTI PATROCINATI DAL COMUNE

Il Comune potrà patrocinare iniziative ed interventi nel campo della cultura, delle tradizioni, del lavoro, dello sport, dell'assistenza, del sociale, dell'ambiente, del tempo libero, del turismo, delle arti. Detto patrocinio si potrà concretizzare in:

- autorizzazione all'utilizzo informativo e divulgativo dell'ottenuto patrocinio;
- assunzione di tutta o parte della spesa per la stampa di manifesti, locandine, avvisi, depliant;
- consegna di targhe, coppe, trofei, attestati.

La Giunta Comunale definirà il tipo di patrocinio sulla base di:

- importanza e scopo dell'iniziativa nell'ambito comunale o sovracomunale;
- grado di fruizione o di coinvolgimento da parte della Comunità.

G) INTERVENTI PARTICOLARI

Il Comune potrà sostenere o concedere contributi per particolari manifestazioni od iniziative di carattere straordinario o non ricorrente, da chiunque organizzati. Tali manifestazioni devono svolgersi prevalentemente sul territorio comunale.

I richiedenti devono presentare una domanda in tal senso corredata da:

- programma e significato della manifestazione od iniziativa, corredati da ogni utile informazione al fine di valutarne il grado di interesse per i partecipanti, gli utenti o la Comunità;
- elenco degli altri enti ai quali sono stati richiesti eventuali contributi per la medesima iniziativa.

La misura del contributo determinato dalla Giunta non può essere superiore all'80% della spesa sostenuta e debitamente rendicontata.

H) INTERVENTI DI CUI AL CONTRIBUTO DEL TESORIERE

Il fondo istituito dalla Banca Popolare di Marostica, così come previsto nella vigente convenzione di tesoreria, verrà destinato di volta in volta e nei limiti della relativa disponibilità a sostenere attività ed iniziative nel campo della cultura, delle tradizioni, del lavoro, dello sport, dell'assistenza, del sociale, dell'ambiente, del tempo libero, del turismo, delle arti. L'intervento sarà finalizzato a:

- potenziare o accrescere la dotazione di mezzi, strumenti o attrezzature dei vari enti, associazioni o gruppi beneficiari;
- sostenere attività o iniziative aventi carattere di straordinarietà ovvero di particolare rilevanza rispetto alla normale gestione dei vari enti, associazioni o gruppi beneficiari;
- sostenere attività o iniziative innovative, sperimentali ovvero che tendono alla realizzazione di nuovi progetti o progetti pilota;
- sostenere la presenza sul territorio di enti, associazioni o gruppi particolarmente meritori;
- sostenere attività o iniziative a favore di aree o persone particolarmente disagiate;
- sostenere interventi strutturali conservativi o migliorativi sul territorio.

La misura del contributo determinato dalla Giunta non può essere superiore all'80% della spesa sostenuta e debitamente rendicontata.

NORME GENERALI E FINALI

Tutti gli importi sopra esposti in Lire devono intendersi anche già espressi in Euro, sulla base del tasso di parità Lira/Euro vigente e con l'applicazione delle relative regole previste per le operazioni di conversione ed arrotondamento.

I medesimi importi (fatti salvi quelli già soggetti ad adeguamento per Legge) devono altresì intendersi annualmente automaticamente aggiornati sulla base della nella misura della variazione annua assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'Istat per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno solare precedente; il primo aggiornamento decorrerà dal 1° luglio 2002, con riferimento alla variazione Istat accertata per l'anno solare 2001.

I riferimenti a specifiche norme di Legge contenuti nel presente Regolamento sono da considerarsi effettuati alle norme medesime ed alle relative modificazioni o integrazioni successive, alle norme regolamentari o di prassi collegate ed, in generale, a tutte le norme di Legge, regolamentari o di prassi in materia, anche se successivamente emanate o entrate in vigore.

I redditi individuali considerati nel presente Regolamento devono intendersi in generale riferiti al periodo d'imposta precedente rispetto alla data della presentazione delle domande dei richiedenti. In ogni caso è riconosciuta la facoltà dell'Amministrazione di considerare in deroga i redditi del periodo d'imposta corrente.

ESTREMI DI APPROVAZIONE

Il presente regolamento:

- è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26 giugno 2001, esecutiva a tutti gli effetti di legge;
- è stato pubblicato, ad esecutività, all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 06/08/2001 al 21/08/2001;
- è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 19/05/2005. immediatamente eseguibile.
- è stato integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 08/10/2005 esecutiva in data 28/10/2005.